

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018***Art. 1**Finalità*

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2018) in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

**CAPO I
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

*Art. 2**Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993*

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF), è inserito il seguente:

2. Al comma 6 dell' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole "commi 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 bis, 3, 4 e 5".

*Art. 3**Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001*

1. La legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) continua ad applicarsi esclusivamente in relazione all'attuazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro).

*Art. 4**Interventi straordinari per il superamento del precariato*

(prima aggiunto comma 2 bis da art. 2 L.R. 3 giugno 2019, n. 5, successivamente modificato comma 1 da art.

13 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19, in seguito modificato comma 1 da art. 19 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

1. In attuazione dell' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni professionali, *può prevedere misure assunzionali finalizzate al superamento del precariato attraverso la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge, compreso quello della struttura commissariale di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012). La Regione Emilia-Romagna può inoltre procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il requisito dei tre anni di servizio di cui all' articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.*

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e definiscono le modalità e le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1.

2 bis. *In attuazione dell' articolo 2-bis, comma 42, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre*

2017, n. 172, i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intendersi maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività siano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue Agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

Art. 5 ⁽¹⁾

Vigenza delle graduatorie regionali

1. Al fine di consentire l'acquisizione di personale con professionalità pluridisciplinare, le graduatorie della Regione Emilia-Romagna per l'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrato nella categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 ed il piano del fabbisogno prevede il loro utilizzo nel periodo di validità.

Art. 6

Disposizioni applicative dell' articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017

1. L' articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017 si applica, ferme restando le esclusioni dalla medesima disposizione previste, agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all' articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Art. 7

Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale anche attraverso l'impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa che caratterizza tali enti, le graduatorie delle procedure di accesso di detto personale non potranno avere una vigenza superiore ai tre anni dalla data della loro pubblicazione.

2. Le graduatorie concorsuali in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da più di tre anni, non potranno essere ulteriormente prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da meno di tre anni, si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza possibilità di proroga.

Art. 8

Modifiche all' articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013

1. All' articolo 20, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo Unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), è aggiunto il seguente periodo: "I contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui al presente articolo non rientrano negli incarichi di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)".

Art. 9

Modifiche all' articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004

1. L' articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è sostituito dal seguente:

CAPO II SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

Sezione I Disciplina delle strutture ricettive

Art. 10

Modifiche all' articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Al comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), le parole "dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente in materia di statistica".

Art. 11

Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è inserito il seguente:

2. Il comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

Art. 12*Modifiche all' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Alla lettera c) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente in materia di statistica".
2. La lettera d) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituita dalla seguente:
3. Il comma 4 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
4. Il comma 5 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

Art. 13*Modifiche all' articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque".
2. Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque".

Art. 14*Modifiche all' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Il comma 1 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
2. Al comma 4 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "al Comune".
3. Al comma 6 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "al Comune".

Art. 15*Modifiche all' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Il comma 1 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

Sezione II
Funzioni in materia di turismo

Art. 16*Modifiche all' articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell' articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono inserite le seguenti:

Art. 17*Modifiche all' articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015*

1. Le lettere e) ed f) del comma 3 dell' articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono soppresse.

Art. 18*Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. La lettera b) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è soppressa.

Sezione III
Destinazioni turistiche

Art. 19*Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. Alla lettera b) del comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole "dei Comuni e delle Unioni dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'articolo 12".

Art. 20*Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. Dopo il comma 5 dell' articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente

Art. 21*Modifiche all' articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. Dopo il comma 13 quater dell' articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

Sezione IV Commercio

Art. 22

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti e per periodi limitati di tempo. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
2. Non possano essere effettuate, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
3. In tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita si applicano le prescrizioni previste dall' articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Art. 23

Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

1. Al fine di garantire al sistema dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "Confidi") di cui all' articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i Confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei Confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.

Sezione V Cultura

Art. 24

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

1. Al comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) le parole "e assegna all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali" sono sostituite dalle seguenti: "e promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete promossi dagli istituti medesimi".

CAPO III CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sezione I Consorzi di bonifica

Art. 25

Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Il primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:

Art. 26

Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Il primo comma dell' articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:

Art. 27

Modifiche all' articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 1 dell' articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Il Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi od altre persone interessate. Nell'ambito dei servizi di cui al presente

comma è ricompresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci nella misura non superiore al venti per cento del quantitativo già concesso al Consorzio.".

Art. 28

Proroga del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale

1. Il mandato del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale per la provvisoria gestione dell'ente è prorogato fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.

**Sezione II
Patrimonio alpinistico**

Art. 29

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985

1. L' articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), è sostituito dal seguente:

**Sezione III
Disciplina delle acque minerali e termali**

Art. 30

Inserimento dell'articolo 16 bis e dell' articolo 25 bis della legge regionale n. 32 del 1988

1. Dopo l' articolo 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), è inserito il seguente:

2. Nel Titolo II, dopo l' articolo 25 della legge regionale n. 32 del 1988 è aggiunto il seguente:

**Sezione IV
Modifiche alla legge per la montagna**

Art. 31

Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004

1. Al comma 5 bis dell' articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le parole: "anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all' articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane, d'ora in poi definite "Unioni di Comuni montani", ivi compreso il Nuovo Circondario imolese, di cui all' articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).".

Art. 32

Modifiche all' articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004

1. Il comma 1 dell' articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

Art. 33

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004

1. L' articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

Art. 34

Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

1. L' articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

**Sezione V
Sismica**

Art. 35

Conclusione dell'avvalimento delle strutture regionali da parte dei Comuni in materia sismica

1. In attuazione dell' articolo 3, comma 8, della legge regionale 10 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e dell' articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2015, l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica cessa il 31 dicembre 2018. Decorso tale termine, le funzioni sismiche sono esercitate in maniera autonoma dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, anche in convenzione con altre strutture tecniche comunali, nel rispetto degli standard di cui all' articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2008. Rimangono ferme le funzioni della Regione esercitate ai sensi dell'articolo 15, commi 1, 2 e 3, e dell' articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.

Sezione VI

Parchi regionali e contratti di fiume

Art. 36

Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988

1. Al comma 1 bis dell' articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "da parte del Consorzio" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dell'Ente";
- b) le parole "programma annuale" sono sostituite dalle seguenti: "programma triennale";
- c) le parole "attuazione nell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "attuazione nel triennio".

Art. 37

Modifiche all' articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017

1. Alla fine del comma 2 dell' articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici), sono aggiunte le seguenti parole: "La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale.".

2. Dopo il comma 2 dell' articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017 sono inseriti i seguenti:

Sezione VII

Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura

Art. 38

Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Al comma 5 dell' articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo la parola "Unioni" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del territorio dei Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, per il quale le funzioni di autorizzazione sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che elencherà anche i Comuni interessati.".

Sezione VIII Urbanistica

Art. 39

Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 (Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018".

Sezione IX Modifiche alla disciplina di ARPAE

Art. 40

Modifiche all' articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995

1. L' articolo 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

Art. 41

Modifiche all' articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell' articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015, prima del punto e virgola sono aggiunte le seguenti parole: ", o un suo delegato".

Sezione X Tutela della fauna selvatica in difficoltà

Art. 42

Modifiche all' articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 6 ter dell' articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

2. Al comma 6 quinquies dell' articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994, dopo la lettera c) è inserita la lettera c bis)

CAPO IV TRASPORTI

Sezione I **Trasporto pubblico regionale e locale**

Art. 43

Modifiche all' articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998

1. La lettera c) del comma 5 dell' articolo 24 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è soppressa.
2. Dopo il comma 5 ter dell' articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:

Art. 44

Modifiche all' articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

1. La lettera c) ter del comma 1 dell' articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 è soppressa.

Art. 45

Modifiche all' articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell' articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserita la seguente:

Art. 46

Modifiche all' articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 3 dell' articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

Art. 47

Modifiche all' articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 3 dell' articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 6 dell' articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
3. Il comma 7 dell' articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

Sezione II **Sistema regionale della ciclabilità**

Art. 48

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) è aggiunto il seguente:

Art. 49

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Al comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017, dopo le parole "di livello superiore" sono inserite le seguenti: "anche nazionale,".

Art. 50

Modifiche all' articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Al comma 7 dell' articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017 le parole: "con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10)," sono sostituite dalle seguenti: "con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),".

Art. 51

Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Al comma 4 dell' articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017 dopo le parole "dell'azione amministrativa" sono inserite le seguenti: "e secondo le norme del decreto legislativo n. 117 del 2017,".

CAPO V **POLITICHE SOCIALI E SANITÀ**

Sezione I **Adeguamento della disciplina regionale sul reddito di solidarietà**

Art. 52

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016 (abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 53

Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 54**Norma transitoria**

1. Nella fase di avvio del Rel, al fine di garantire la esclusività delle misure ed evitare la loro sovrapposizione, si prevede la possibilità per gli utenti già beneficiari di RES di presentare domanda per il Rel. Qualora, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti del REI, gli stessi risultino ammissibili alla misura nazionale, essi decadono dal beneficio regionale RES.

Sezione II
Sanità**Art. 55**

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**Art. 56****Abrogazioni**

1. L' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1985 è abrogato.
2. L' articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.
3. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2 del 2004 sono abrogati.
4. L' articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate), è abrogato.
5. Il comma 5 dell' articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è abrogato.

Art. 57**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Note

1 . Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.